

## NUOVO OIC 15 “CREDITI”: SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ

Tra i vari principi contabili oggetto di “restyling” da parte dell’OIC pubblicati il 5 agosto 2014, di sicuro interesse è il nuovo principio contabile n. 15 che disciplina i crediti e che ha subito variazioni rispetto alla precedente versione rilasciata il 13 luglio 2005.

Tra le principali novità contenute nella nuova versione del principio contabile – applicabile già a partire dai bilanci chiusi il 31 dicembre 2014 – sono di particolare interesse:

<b>Cancellazione dei crediti</b>	<p>E’ sicuramente, la parte più innovativa del nuovo OIC è rappresentata dalla sezione concernente la cancellazione dei crediti.</p> <p>Nella precedente versione del principio, erano consentiti due modelli contabili nel caso di cessione 'pro-solvendo':</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• con mantenimento del credito o</li><li>• con cancellazione del credito ed iscrizione del rischio di regresso nei conti d'ordine.</li></ul> <p>Il nuovo principio prevede, invece, un <b>unico modello contabile</b> stabilendo che prevede la <b>cancellazione del credito nei soli casi di sostanziale trasferimento di tutti i rischi inerenti il credito</b>. Il paragrafo 57 dell’OIC 15 stabilisce infatti, che una società cancelli un credito dal bilancio quando:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• i diritti contrattuali sui flussi finanziari dal credito si estinguano; oppure</li><li>• la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito sia trasferita e contestualmente siano trasferiti nella sostanza tutti i rischi inerenti il credito (OIC 15, par.57).</li></ul> <p>Come quindi per i principi internazionali, le operazioni di smobilizzo dei crediti che non comportano trasferimento sostanziale di tutti i rischi inerenti il credito vengono rappresentate come operazioni di finanziamento.</p> <p>Ai fini della valutazione del trasferimento dei rischi è bene tener conto di tutte le clausole contrattuali quali, per esempio, gli obblighi di riacquisto al verificarsi di ceti eventi, o l’esistenza di commissioni, franchigie, penali dovute al mancato pagamento.</p> <p>L’applicazione operativa delle nuove disposizioni sulla contabilizzazione delle operazioni di cessione dei crediti è, poi, agevolata dal contenuto delle Appendici del Principio, in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• l’Appendice C dell’OIC 15 fornisce un elenco (non esaustivo) di casi che comportano la cancellazione dei crediti ((per es., forfaiting, datio in solutum, cessioni pro-soluto che trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi) e di ulteriori casi che non comportano la cancellazione dei crediti (per es., mandato all’incasso, pegno di crediti, cessioni pro-solvendo e pro-soluto che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi).</li><li>• l’Appendice D illustra le rilevazioni contabili da registrare in un’operazione di cessione dei crediti.</li></ul>
----------------------------------	---

	<p><b>APPENDICE D – CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CESSIONE DEI CREDITI SENZA TRASFERIMENTO SOSTANZIALE DI TUTTI I RISCHI INERENTI IL CREDITO</b></p> <p>Si ipotizzi il seguente caso:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– la società ha iscritto in bilancio al 31.12.X al valore di presumibile realizzo un credito di 90. Il valore nominale del credito è pari a 100;</li><li>– il credito scade il 31.12.X+1 e non è produttivo di interessi;</li><li>– il credito viene ceduto pro-solvendo l'1.1.X+1 al valore di 81,8. Il prezzo di cessione rappresenta il valore attuale del credito ceduto e non riflette presunte perdite derivanti da un peggioramento del valore di presumibile realizzo del credito;</li><li>– il contratto di cessione prevede che – ove il credito venisse incassato per un valore superiore a quello di cessione – il cessionario non è tenuto a rifondere la differenza.</li></ul> <p>La cessione viene contabilizzata nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– il credito ceduto non viene cancellato dal bilancio e rimane iscritto a 90;</li><li>– a fronte della liquidità ottenuta dal cessionario (81,8) si iscrive un debito di pari importo;</li><li>– la differenza tra valore di cessione e valore di iscrizione in bilancio al momento della cessione (<math>90 - 81,8 = 8,2</math>) è rilevata come interesse passivo nel corso dell'esercizio X+1.</li></ul> <p>Al 31.12.X+1 (data di incasso del credito) la società procede a cancellare il credito dal bilancio in contropartita al debito rilevato al momento della cessione, incrementato degli interessi passivi maturati nel corso dell'esercizio.</p> <p>Se il credito viene incassato dal cessionario ad un valore pari o superiore a 90 (valore di presunto realizzo iscritto nel bilancio della società cedente) non vengono rilevate componenti economiche ulteriori rispetto agli oneri finanziari (pari a 8,2).</p> <p>Se il credito è incassato per un importo inferiore, la società cedente rileva un'ulteriore perdita, pari all'importo che è tenuta a rifondere al cessionario in virtù del mancato buon fine della cessione.</p>
<b>Classificazione</b>	<p>Il nuovo principio precisa le logiche da seguire per la corretta classificazione di bilancio dei crediti tra l'attivo circolante e le immobilizzazioni finanziarie. In particolare è chiarito che <b>la classificazione non si basa su criteri temporali</b> ma si effettua sulla base della <b>natura del credito</b> (c.d. <b>criterio dell'origine del credito rispetto all'attività ordinaria</b>). Ne consegue che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Crediti finanziari:</b> si iscrivono tra le <b>immobilizzazioni finanziarie</b> indipendentemente dalla loro scadenza.</li><li>• <b>Crediti commerciali:</b> si iscrivono <b>nell'attivo circolante</b> indipendentemente dalla loro scadenza.</li></ul>
<b>Vendita con riserva di proprietà</b>	<p>Il nuovo principio contiene nuove disposizioni in merito alla contabilizzazione delle vendite a rate con riserva della proprietà, specificando che la <b>rilevazione del ricavo di vendita e del relativo credito avvengono alla consegna</b> (e non quando si ha passaggio della proprietà, individuato ex art.1523, c.c., nel pagamento dell'ultima rata), per il fatto che il <b>compratore assume i rischi sin dal momento della consegna</b>.</p>
<b>Crediti commerciali a lungo termine</b>	<p>Il nuovo principio <b>chiarisce</b> che per i <b>crediti commerciali con scadenza superiore ai 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale</b>, senza corresponsione di interessi, o con interessi irragionevolmente bassi, si rilevano inizialmente al valore nominale e cioè in base all'effettivo diritto di credito che essi rappresentano. La contropartita reddituale dovrà essere rilevata <b>separando il ricavo relativo alla vendita del bene a pronti o alla prestazione di servizi dagli interessi attivi impliciti relativi alla dilazione di pagamento</b>.</p>

	<p>La differenza quindi tra il vecchio è il nuovo principio OIC è quindi che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nel <b>vecchio principio</b> l'interesse era determinato <b>confrontando</b> il <b>valore nominale</b> ed il <b>valore attuale del credito</b>.</li><li>• Nel <b>nuovo principio</b>, invece, lo scorporo dai ricavi dell'interesse implicito è prioritariamente effettuato <b>confrontando</b> il <b>valore nominale del credito</b> con il <b>corrispettivo a pronti del bene/servizio ceduto</b>. Il confronto tra valore nominale e valore attuale del credito nei soli casi in cui non sia possibile determinare il corrispettivo a pronti del bene.</li></ul>
<b>Crediti finanziari a lungo termine</b>	<p>Il nuovo principio <b> chiarisce</b> che per i <b> crediti finanziari con scadenza superiore ai 12 mesi dal momento di rilevazione iniziale non è richiesto</b> lo scorporo degli interessi impliciti. In <b> nota integrativa</b> si dovrà eventualmente <b> descrivere situazioni</b> di presenza di <b> crediti finanziari a lungo termine di natura infruttifera</b> o a <b> tassi irragionevolmente bassi</b>.</p> <p>Il paragrafo 30 dell'OIC 15 conferma infatti che: <i>“crediti finanziari a media/lunga scadenza concessi a debitori senza la corresponsione di interessi o con interessi irragionevolmente bassi sono rilevati al loro valore nominale. Tali crediti, non derivando da operazioni di scambio di beni e servizi, non richiedono al momento della rilevazione iniziale la scissione tra il valore del bene/servizio e la componente finanziaria”</i></p> <p>Al paragrafo 31 dell'OIC 15, invece si precisa che <i>“... ove rilevante, la componente finanziaria, determinata come differenza tra il valore nominale del credito e il valore attuale dei flussi finanziari derivanti dal credito, è indicata nella nota integrativa.”</i></p>
<b>Fondo Svalutazione Crediti</b>	<p>Nel nuovo principio sono stati <b> chiariti</b> alcuni <b> aspetti del procedimento di valutazione collettiva dei crediti</b> (concetti di classi omogenee) nonché alcuni <b> concetti specifici della svalutazione dei crediti</b> (crediti assistiti da garanzie o assicurati).</p> <p>In particolare il nuovo OIC 15 precisa che nella procedura di valutazione collettiva dei crediti è ammesso un processo di valutazione forfettario, al posto di quello analitico, semplificando la previgente disciplina. Tale processo si realizza per mezzo del raggruppamento di crediti di importo non significativo in classi omogenee con profili simili di rischio (per es., settore economico dei debitori, area geografica, presenza di garanzie).</p> <p>Per quel che concerne, invece i crediti assistiti da garanzie come pegno, ipoteca, fidejussione si deve tenere conto degli effetti relativi all'escussione delle garanzie. Per la valutazione invece di crediti assicurati bisogna invece tener conto della quota non coperta da garanzia assicurativa.</p>
<b>Crediti indicizzati</b>	<p>Alcune clausole contrattuali possono prevedere l'indicizzazione dei crediti secondo parametri di riferimento quali, ad esempio, gli indici di prezzo o le valute straniere. In questi casi, alla chiusura dell'esercizio, il valore del credito è adeguato in funzione della variazione del parametro di indicizzazione. Tenuto conto che i parametri previsti per l'indicizzazione sono generalmente dati oggettivi, le variazioni relative (positive e negative) sono rilevate nel conto economico tra i proventi/oneri finanziari,</p>

rispettivamente alle voci C16d) o C17.

Nel paragrafo 79 dell'OIC 19 "Debiti" si afferma però che *"Se il parametro utilizzato è invece volatile o aleatorio (ad esempio l'indice di borsa), non si rilevano al conto economico le variazioni positive mentre, per il principio della prudenza, le variazioni negative sono rilevate in un apposito fondo rischi."*